


IL NUOVO REGOLAMENTO SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI PIANI ASSORBITI DAL PIAO

LE ULTIME INDICAZIONI DI ANAC E IL PIAO....

- **SCADENZA DEL PTPCT al 30 aprile per tutte le PA**
- Il Decreto Reclutamento fissava al 31 gennaio 2022 la scadenza per adottare il PIAO, ma il decreto legge “Milleproroghe”, varato il 23 dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri, ha spostato la data al 30 aprile 2022 e al 31 luglio 2022 per gli enti locali.
- Il PIAO dovrà essere pubblicato sul sito dell’ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022

NUMERO AFFARE 00151/2022

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *“Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*;

Parere del Consiglio di Stato n. 506 del 02/03/2022 sullo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante «Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d-l 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modif, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» (c.d. abrogazioni)

- *«La sfida operativa sembra essere costituita dalla capacità del Piao di affermarsi come strumento di effettiva semplificazione. Uno strumento che non deve costituire (e questo è chiaro, nelle intenzioni del legislatore) ciò che nella pratica internazionale viene definito un ulteriore “layer of bureaucracy”, ovvero un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l'ulteriore onere – layer, appunto – di ricomporli nel più generale Piao.*
- *Al contrario, il Piao, nella ratio dell'art. 6, sembra dover costituire uno strumento unitario, “integrato” (lo rende esplicito la definizione stessa), che sostituisce i piani del passato e li “metabolizza” in uno strumento nuovo e omnicomprensivo, crosscutting, che consenta un'analisi a 360 gradi dell'amministrazione e di tutti i suoi obiettivi da pianificare»*

Le incongruenze emerse

- Solo alcuni piani sono oggetto, infatti, di abrogazioni espresse e, in taluni casi, di modifiche soppressive che hanno la capacità di condurre alla caducazione dell'intera disciplina di rango primario che li prevedeva e li disciplinava.
- In particolare, formano oggetto di abrogazioni espresse e di modifiche soppressive della normativa primaria che reca la rispettiva disciplina: il Piano organizzativo per il lavoro agile (cd. Pola), introdotto come sezione del Piano della performance dall'art.14, comma 1, della l.7 agosto 2015, n.124, oggetto di abrogazione espressa ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. e) dello schema di regolamento. Con riferimento a quelli che erano, in base alla norma primaria che lo regolava, gli obiettivi del Piano, residua la sola disposizione, di cui al comma 3-bis dell'art.14, della l.n.124 del 2015, volta a prevedere l'istituzione, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'Osservatorio Nazionale del Lavoro Agile nelle Amministrazioni Pubbliche;
- il Piano delle azioni positive (cd. Pap) di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, soppresso in via di modifica dall'art.2, comma 2, lett.a) dello schema di regolamento. Per esso, l'art. 2, comma 2, lett. c) dello schema di regolamento fa venir meno, in via di modifica soppressiva, anche la sanzione, contemplata nel quarto periodo dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. n.198/2006, tramite rinvio all'art.6, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, che prevedeva il divieto di assumere personale in caso di mancato adempimento.

- Per altri piani, invece, le abrogazioni e le modifiche disposte dallo schema di regolamento in esame non sono altrettanto esaustive, lasciando residuare porzioni di disciplina primaria o riferimenti ad essi da parte di altre norme legislative, in relazione alle quali paiono opportuni completamenti e chiarimenti al fine di non complicare il riconoscimento del quadro normativo di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, salvi gli ulteriori adeguamenti e coordinamenti resi necessari dalle indicazioni fornite dal decreto ministeriale di adozione del Piano tipo.
- il Piano della Performance, di cui all'art.10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che rientra comunque fra le discipline di settore che l'art.6 della l. n. 113 del 2021 vuole siano rispettate dal Piao. L'abrogazione del solo comma 1, lett. a), e comma 1-ter, prevista dall'art.1, comma 1, lett. c) dello schema di regolamento, ha certamente la capacità di chiarire il passaggio a sottosezione del Piao. Lo schema di regolamento tuttavia nulla dispone in merito alla sorte dell'art.16 del d.lgs. 150 del 2009, ove si prevede che per l'attuazione delle disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività delle pubbliche amministrazioni, fra le quali quelle relative al Piano della performance, quanto agli enti territoriali e alle amministrazioni del servizio sanitario nazionale, si proceda tramite accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza Unificata. Essendo disposizione collocata al di fuori del Capo II del d.lgs. n.150 del 2009, sarebbe opportuno chiarire se questo strumento di flessibilità, ma al contempo solo di portata procedimentale, continui o meno a sopravvivere. Esigenza rappresentata anche dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'Intesa espressa il 9 febbraio 2022 sullo schema di d.P.R., ove si propone l'inserimento nel provvedimento di una previsione volta a confermare, con particolare riferimento alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, la "validità" di quanto stabilito nell'art.16 del d.lgs. n. 150 del 2009.

- il Piano esecutivo di gestione (cd. Peg), di cui all'art.169, del d.lgs, 18 agosto 2000, n. 267. L'art.1, comma 1, lett.a), dello schema di regolamento si limita a disporre l'abrogazione espressa del solo ultimo periodo del comma 3 *bis*, laddove si prevede che in esso siano unificati il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e il piano della performance. Il che induce a considerare l'opportunità, rappresentata anche da Anci ai fini dell'Intesa, di una riformulazione dell'art.1, comma 1, lett. a) dello schema di regolamento che meglio espliciti la sorte del Peg;
- il Piano dei fabbisogni. L'abrogazione espressa disposta dall'art.1, comma 1, lett. b) dello schema di regolamento ha ad oggetto le sole previsioni di cui all'art.6, commi 1, 4 e 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernenti le sue modalità di approvazione, mentre sopravvivono le disposizioni dedicate ai suoi contenuti. In proposito, resta semmai da chiarire se e fino a che punto questo piano conserverà non solo il *nomen* ma anche la struttura che lo ha sin qui connotato, rivelandosi come unica innovazione quella della sua collocazione all'interno del Piao. In proposito va segnalato, inoltre, che il riferimento al piano dei fabbisogni è assai carente, corredato com'è di una specificazione tutt'altro che univoca (“ove possibile”), mentre il contesto principale di riferimento, l'attuazione del PNRR, esige non solo la certezza di una simile pianificazione, ma anche una sua declinazione compiuta: la quantità e la qualificazione delle risorse umane necessarie allo scopo;

- il Piano di prevenzione della corruzione (cd. Ptcp). L'art.1, comma 1, dello schema di regolamento si limita a disporre l'abrogazione espressa della sola previsione contenuta nell'art.1, comma 60, lett. a) della l. 6 novembre 2012, n.190, relativa alla trasmissione del Piano, da parte di ciascuna amministrazione, alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica. L'art. 2 dello schema di regolamento, nell'ambito delle modifiche legislative, aggiunge, al comma 4, la soppressione della previsione, contenuta nel comma 8 del medesimo art.1 della l. n.190 del 2012, che ne prevede la trasmissione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nel comma 5, dispone la soppressione del riferimento al Piano di prevenzione della corruzione, contenuto nell'art. 10, comma 6, del d.lgs. 33/2013, laddove si prescrive, invece, la sua trasmissione alle associazioni di consumatori e utenti, centri di ricerca e altri osservatori qualificati, nell'ambito di apposite giornate sulla trasparenza. Quanto agli obblighi di pubblicazione del Piano sul sito istituzionale delle amministrazioni, l'art. 2 dello schema di regolamento, nel comma 5, interviene a modificare anche il riferimento, effettuato a questi fini dall'art.10, comma 8, lett. a), al solo Piano triennale per la prevenzione della corruzione prevedendo che ad esso si aggiunga quello, alternativo, al Piano da valere, evidentemente, per le amministrazioni che ad esso siano assoggettate.

- L'Anac, durante il webinar *“Sull’onda della semplificazione e della trasparenza”*, svoltosi il 3 febbraio 2022, ha presentato un *vademecum “Orientamenti di Anac per la pianificazione Anticorruzione e trasparenza 2022”*, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 2 febbraio 2022.
- Il documento nasce dall’esigenza di semplificare e uniformare un quadro normativo connotato da incertezza e in continua evoluzione, in un’ottica di efficacia, efficienza, nonché di buon andamento, al fine di supportare l’agire delle amministrazioni, di cui all’art. 1 comma 2, d.lgs. 165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative), chiamate all’adozione del PIAO, il nuovo strumento pianificatorio introdotto con il d.l. 80/2021, di cui la prevenzione della corruzione e della trasparenza, costituisce parte integrante insieme ad altri atti richiamati (ex art. 6, d.l. 80/2021).
- Posto che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. PIAO, *“gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione..”* sono disciplinati *«secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”, PNA 2019-2021.*

Quadro sintetico delle fonti

- Gli ultimi orientamenti di ANAC si basano su quanto disposto dal PNA 2019-2021, adottato dall'ANAC con deliberazione n. 1064/2019, **aggiornato con un documento adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 22 luglio 2021**, contenete un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale

L'ANAC ha pubblicato in data 22 novembre 2019 il nuovo Piano Anticorruzione 2019, adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, unitamente:

- ***Allegato 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi***
- ***Allegato 2 - La rotazione "ordinaria" del personale***
- ***Allegato 3 Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).***

L'ANAC ha ripercorso con questo PNA quanto fatto dal 2013 al 2018:

- 2013 PNA adottato CIVIT – ANAC
- 2015 Aggiornamento al PNA 2013
- 2016 PNA adottato dall'Anac come un vero proprio Piano nuovo che teneva conto delle diverse specificità della P.A. modificando la legge 190/2012 art. 1, comma 2 bis che stabilisce «*Il Piano nazionale anticorruzione [...] inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione*».
- Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018 l'ANAC, tenendo conto del d.lgs. 97/2016, con i quali ha formulato indicazioni operative per la predisposizione dei PTCPT.

Nozione di corruzione

- ✓ Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione – 31 ottobre 2003
- ✓ Convenzione costituita da 71 articoli e VIII titoli
- ✓ Solo il 2° titolo riguarda le politiche di prevenzione della corruzione
- ✓ La Convenzione prevede la creazione di uno *uno specifico organo anticorruzione, codici di condotta e politiche favorevoli al buon governo, allo stato di diritto, alla trasparenza e alla responsabilità*
- ✓ *In Italia con la legge 190/2012 si dà piena attuazione alla convenzione di Merida*

L'evoluzione normativa del termine corruzione

- Al termine “corruzione” è ormai attribuito un **significato più ampio che quello strettamente connesso con il reato previsto e punito dagli articoli 318 e 319 del codice penale**. Nella sentenza della Cass. Pen., Sez. 6, 7 marzo 2018, n. 26025, si chiarisce che il Legislatore con la modifica dell'art. 319 c.p. che punisce la **corruzione impropria**, ha esteso l'area della punibilità, sganciandola da una logica di stretta sinallagmaticità tra la dazione o l'utilità e l'atto d'ufficio. Questo è smaterializzato conducendo alla punibilità di quella che è definita **“vendita della funzione”**.
- Verso tale nuova concezione omnicomprensiva del termine e del fenomeno della corruzione vanno le modifiche apportate al sistema giuridico dalla legge n. 190 del 2012, e in particolare: l'introduzione dell'articolo 6 bis della l. 241/1990 ad opera dell'art. 2, comma 41, già ricordata; le modifiche dell'art. articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad opera del medesimo articolo 2, comma 42 le quali tutte si innestano su un *corpus* già sostanzialmente predisposto costituito dagli artt. 3, 6, 7, 13, 14 e 16 del d.P.R. 62/2013, dall'art. 78 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267 e, non ultimo, dall'art. 51 c.p.c.. La tendenza realizza i principi di cui alla citata convenzione (UNCAC), e accettati comunemente dalla dottrina internazionale in materia. Questa definisce, infatti, la corruzione come **“l'abuso di un potere fiduciario per un profitto privato”** a prescindere dai modi concreti con cui ciò avvenga.

La definizione di corruzione nelle politiche di prevenzione

- La corruzione è la decomposizione di ciò che costituisce una struttura unita che nell'ambito della pa diventa il disfacimento dell'atteggiamento di fiducia nell'attività amministrativa tesa al perseguimento dei fini pubblici.
- Esiste una correlazione specifica tra trasparenza e corruzione in tema di obblighi di pubblicazione e adempimenti a carico di enti pubblici e società pubbliche.
- In proposito la delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 reca «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».
- In quest'ultima, come nella delibera n. 1310 del 2016, sono stati approfonditi profili attinenti all'ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del RPCT e alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, ovvero all'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 per gli enti di diritto privato.

La normativa antiriciclaggio

- Le amministrazioni possono valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative, garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e il soggetto “gestore”.
- Sezione antiriciclaggio

Novità DL n. 80

- Con finalità di semplificazione della pluralità di adempimenti pianificatori previsti dalla normativa vigente, il decreto-legge (articolo 6), come modificato in sede di conversione, prescrive l'adozione di un unico **Piano integrato di attività e di organizzazione** per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti. Il Piano, di durata triennale (ed aggiornato annualmente), è chiamato a definire più profili: obiettivi della performance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedurali e dell'impatto sugli utenti.
- Il Piano deve altresì definire la strumentazione per giungere alla piena **trasparenza** dei risultati, dell'attività e dell'organizzazione amministrative, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di **anti-corruzione**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione.
- Le pubbliche amministrazioni a cui la norma si applica devono pubblicare il Piano sui rispettivi siti istituzionali nonché sul portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri **entro il 31 gennaio** di ogni anno.
- Per garantire la piena operatività delle nuove disposizioni si rimanda l'individuazione degli adempimenti assorbiti dal Piano ad uno o più **regolamenti di delegificazione** e si richiede al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di adottare un Piano tipo per agevolare le pubbliche amministrazioni destinatarie nella redazione dei rispettivi Piani, nel quale siano definite altresì le modalità semplificate per l'adozione del Piano per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. Per entrambi gli adempimenti è stabilito il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto e la previa intesa in sede di Conferenza unificata.
- La mancata adozione del Piano è oggetto di **sanzioni**: in particolare, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. Né l'amministrazione può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Entro i 120 giorni successivi alla approvazione del bilancio preventivo 2022 i comuni, gli altri enti locali e le regioni dovranno adottare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022/2024; tale termine per le altre pubbliche amministrazioni è fissato al 31 gennaio. A partire dal 2022 tale termine sarà per gli enti locali e le regioni fissato al trentesimo giorno dopo l'approvazione di questo documento.

L'organo competente alla approvazione è la giunta e, si deve aggiungere, che il soggetto competente alla presentazione della proposta è negli enti locali il segretario o, ove presente, il direttore generale; per la parte dedicata alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza questo compito è assegnato al responsabile anticorruzione. Le indicazioni sul contenuto di questo documento e le linee guida sulla sua redazione, con la previsione di disposizioni semplificate per gli enti che hanno meno di 50 dipendenti in servizio sono contenute nello schema di decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, nelle Linee Guida predisposte dalla Funzione Pubblica e nel modello di Piano, documenti che hanno avuto il via libera da parte della Conferenza Unificata.

Si deve sottolineare che il termine previsto per l'adozione delle Linee Guida era fissato dalla norma per il 12 ottobre, cioè 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'obiettivo, in applicazione delle indicazioni contenute nel d.l. n. 80/2021, è quello di unificare gli strumenti di programmazione e di rafforzarne il rilievo: l'esperienza ci dirà se essi saranno effettivamente raggiunti. Per l'istante si deve sottolineare che non tutti i dubbi sono stati chiariti e che vi è il rischio concreto di una sovrapposizione con i documenti di programmazione economico finanziari, a partire per i comuni dal Documento Unico di Programmazione.

Per espressa previsione del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, il PIAO *“assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria .. che ne costituiscono il necessario presupposto”*.

Durata...

La durata del PIAO è fissata in un triennio ed è previsto l'adeguamento con cadenza annuale.

Esso è suddiviso in tre sezioni, che a loro volta si suddividono in sottosezioni. Le sezioni sono le seguenti:

valore pubblico,

performance ed anticorruzione;

organizzazione e capitale umano;

monitoraggio.

E' opportuno evidenziare il rilievo autonomo che hanno le disposizioni sulla prevenzione della corruzione, anche se inserite nella prima sezione.

Alle tre parti deve essere premessa una scheda anagrafica dell'amministrazione, con tutte le relative informazioni.

Il piano deve essere redatto in formato digitale e va pubblicato sia sul sito internet dell'ente sia sul sito della Funzione Pubblica.

SEZIONE I

La prima sezione del Piano deve dettare le indicazioni in tema di valore pubblico, di performance e di prevenzione della corruzione.

Per la prima sottosezione siamo in presenza, sostanzialmente, di una revisione delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 150/2009 in tema di performance organizzativa, con una specifica attenzione ai risultati di accrescimento del valore pubblico che le amministrazioni si devono prefiggere di raggiungere.

Per la seconda sottosezione si deve fare riferimento ai contenuti del piano delle performance previsto dalla citata disposizione, con una specifica e marcata sottolineatura dedicata alla necessità che questi obiettivi siano coerenti con quelli finalizzati all'accrescimento del valore pubblico.

La terza sottosezione sostituisce i vincoli che sono dettati in tema di piano anticorruzione, con attenzione alle valutazioni di impatto esterno ed interno, alla mappatura dei processi, alla individuazione dei rischi, alla progettazione delle iniziative di contrasto, al monitoraggio dei risultati ed alla attuazione delle norme sulla trasparenza.

SEZIONE II

In questa parte vanno fornite le indicazioni sulla struttura organizzativa, sulla organizzazione del lavoro agile e sulla programmazione del fabbisogno. Da sottolineare che la struttura organizzativa deve tenere conto delle indicazioni dettate come valori pubblici e che anche la programmazione del fabbisogno va raccordata con il raggiungimento di queste finalità.

IL MONITORAGGIO

In questa sezione vanno indicate le modalità e gli strumenti per il monitoraggio ed occorre prevedere inoltre necessariamente sia la rilevazione della soddisfazione degli utenti sia quali sono i soggetti responsabili.

Per le sottosezioni Valore Pubblico e Performance il monitoraggio viene effettuato dai Nuclei di Valutazione o OIV ed è contenuto nella relazione sulla performance. Quello della sottosezione Anticorruzione è effettuato sulla base delle indicazioni Anac. Quello della sottosezione Organizzazione e Capitale Umano è effettuato su base triennale dai Nuclei di Valutazione o OIV nell'ambito dei controlli interni.

Viene ribadito quanto previsto dal d.l. n. 80/2021 sul monitoraggio della performance organizzativa nei comuni fino a 15.000 abitanti: essa, unitamente alla verifica delle conseguenze che derivano dall'applicazione del Piano Integrato per l'Attività e l'Organizzazione può essere effettuata da specifici uffici associati realizzati dalle province e/o dalle città metropolitane, fermo restando che il documento deve essere comunque redatto nel rispetto delle previsioni dettate dal decreto.

ENTI PICCOLI

Negli enti che hanno un numero di dipendenti inferiore a 50 (da evidenziare che, anche se non viene indicato, si deve ritenere che vadano contati solo quelli a tempo indeterminato, mentre si deve ritenere che la data in cui effettuare tale calcolo sia quella del 31 dicembre dell'anno precedente) sono previste modalità semplificate.

Hanno particolare rilievo le semplificazioni dettate per la parte anticorruzione, in cui occorre limitarsi solamente alla mappatura dei processi, aggiornando quella esistente e considerando come aree a rischio corruttivo quelle relative ad autorizzazioni e concessioni; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; concorsi e prove selettive e processi individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dai responsabili degli uffici come di “maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico”. Tale aggiornamento è necessario solamente in caso di fatti corruttivi, di modifiche organizzative importanti o di disfunzioni amministrative connesse ad obiettivi di performance per la protezione del valore pubblico; dopo il triennio deve tenere conti degli esiti dei monitoraggi effettuati in tale periodo. Nella sezione organizzazione e capitale umano occorre compilare le parti sulla struttura organizzativa, sul lavoro agile e sulla programmazione del fabbisogno in relazione alle cessazioni ed alla evoluzione delle necessità dell'ente. Queste previsioni sono le uniche che tali amministrazioni devono rispettare, dal che se ne trae la indicazioni che per il resto questi enti sono esentati dai vincoli dettati in tema di Piano Integrato dei Attività e di Organizzazione.

ALTRE INDICAZIONI E SANZIONI

Le sanzioni per le amministrazioni inadempienti sono quelle del divieto di effettuare assunzioni e di conferire incarichi di collaborazione, nonché la eventuale maturazione di responsabilità dirigenziale, per come previsto dal d.lgs. n. 150/009 per gli enti che non hanno adottato il piano della performance. Si aggiungono le sanzioni previste dall'articolo 19 del d.l. n. 90/2014 per la mancata adozione del piano anticorruzione.

La Funzione Pubblica è impegnata ad apprestare, entro la fine del prossimo anno 2022, uno specifico software per la predisposizione del Piano.

Tale Dipartimento, d'intesa con la Conferenza Unificata, è impegnato a dare corso al monitoraggio in modo costante dell'attuazione del piano per dettare modifiche ed aggiornamenti che si rendono necessari. Inoltre, sulla base degli esiti di tale monitoraggio saranno definite specifiche linee guida con le quali “evitare duplicazioni di contenuti all'interno delle singole sezioni e con le linee guida provenienti anche da altre autorità”.

L'integrazione con gli altri strumenti pianificatori e di controllo

- Tale attività di integrazione, con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione, trasparenza e performance, avverrà in modo del tutto naturale nel momento in cui verrà adottato il PIAO.
- **Particolare attenzione** deve essere riservata all'elaborazione di un modello di integrazione fra il **sistema di risk management ed il sistema dei controlli interni** come disciplinati dall'art. 147 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000.
- In tale senso le attività di controllo interno, quali il **controllo successivo di regolarità amministrativa** (cfr. art. 147-bis, comma del D.lgs. n. 267/2000) o la **rilevazione della qualità dei servizi** (cfr. art. 147, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 267/2000), potranno rappresentare un efficace sistema di audit, volto sia al monitoraggio periodico dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, sia la base per il riesame dell'intero sistema di prevenzione della corruzione di ciascuna Amministrazione, nell'ottica di un suo miglioramento continuo.

Misure di prevenzione e collegamenti



Esempi di performance organizzativa:

- **Miglioramento**, espresso in percentuale, della riscossione o degli accertamenti in conto competenza delle entrate proprie di cui ai Titoli I e III, rispetto al valore percentuale medio dell'ultimo triennio;
- **Riduzione**, espressa in percentuale, dell'ammontare dei residui attivi al 31/12 dell'anno in corso, rispetto al 31/12 dell'anno precedente, non computando all'interno il volume dei residui cancellati;
- **Grado di soddisfazione dell'utenza** illustrata attraverso l'esame dei risultati dei questionari somministrati agli utenti del servizio pubblico e l'adozione delle carte di servizi pubblici.
- **Riduzione**, espressa in percentuale, dei giorni di ferie non godute da parte del personale rispetto al medesimo valore dell'anno precedente;
- **Riduzione**, espressa in percentuale, dei debiti fuori bilancio riconosciuti dall'Ente nell'anno in corso rispetto all'anno precedente;
- **Attuazione delle misure di prevenzione** previste nel PTPCT Comunale e degli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa e accesso civico.

SERVIZI ANAC ED ULTIME NOVITA'

L'attività di **vigilanza anticorruzione** dell'Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, in un'ottica di **prevenzione** e non di repressione di singoli illeciti. L'Autorità VERIFICA la segnalazione nei termini chiariti DA ULTIMO dalla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)».

Informazioni su sicurezza e confidenzialità in merito al servizio

- *Grazie all'utilizzo di un protocollo di **crittografia** che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata sul portale consente al segnalante di “dialogare” con Anac in modo **anonimo** e spersonalizzato.*
- *Grazie all'utilizzo di questo protocollo, a partire dall'entrata in funzione del presente portale, il livello di **riservatezza** è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione. Per tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica.*
- *D'altronde, l'utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore **celerità** di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.*